

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 ottobre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	Ministero della salute
<p><u>LEGGE 18 settembre 2025, n. 140.</u></p> <p><b>Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.</b> (25G00148) ..... Pag. 1</p>	<p>DECRETO 5 agosto 2025.</p> <p><b>Istituzione, per l'anno 2025, di un fondo con risorse residue della quota dell'8 per mille per interventi per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.</b> (25A05364) ..... Pag. 8</p>
<p style="text-align: center;"><b>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</b></p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 25 settembre 2025.</p> <p><b>Emissione, corso legale, contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Centenario della nascita dell'Intelligence italiana», in versione proof, millesimo 2025.</b> (25A05330) ..... Pag. 5</p>	<p>DECRETO 9 settembre 2025.</p> <p><b>Integrazione della determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2025.</b> (25A05382) ..... Pag. 11</p> <p>DECRETO 15 settembre 2025.</p> <p><b>Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto dermatologico dell'Immacolata», in Roma, nell'area tematica di afferenza di «dermatologia».</b> (25A05294) ..... Pag. 12</p>



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 25 settembre 2025.

**Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV.** (Determina n. 67/2025). (25A05307) ..... *Pag.* 14

**Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 23 luglio 2025.

**Assegnazione di risorse a favore dell'intervento «Demolizione dell'edificio Ex INAM e riqualificazione dell'area anche a parcheggio».** (Delibera n. 37/2025). (25A05314) ..... *Pag.* 15

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di dobutamina cloridrato, «Dobutamina Bioindustria Lim». (25A05173) ..... *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Gaviria». (25A05174) ..... *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benalconio cloruro e alcool etilico, «Benzafarm». (25A05175) ..... *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di teicoplanina «Teicoplanina Altan». (25A05232) .. *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di salmeterolo e fluticasone propionato «Briornex». (25A05233) ..... *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di modafinil «Provigil». (25A05234) ..... *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di ropivacaina cloridrato, «Ropivacaina Cloridrato Altan». (25A05235) ..... *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di dapagliflozin «Dapagliflozin Day Zero». (25A05236) ..... *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di fluocinolone acetoneide, «Ekzem». (25A05258) .. *Pag.* 23


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di naprossene, «Naprius». (25A05259) ..... *Pag.* 24

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

Publicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1903 della Commissione del 15 settembre 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vesuvio». (25A05239) ..... *Pag.* 24

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

Modifiche al decreto 19 giugno 2024, recante: «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio». (25A05306) . *Pag.* 24

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34/L**LEGGE 26 settembre 2025, n. 141.**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024.** (25G00150)LEGGE 26 settembre 2025, n. 142.**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025.** (25G00151)

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 18 settembre 2025, n. 140.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.

Art. 3.

*Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: «non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni» sono sostituite dalle seguenti: «avere compiuto il venticinquesimo anno di età»;

b) all'articolo 1559, comma 1:

1) alla lettera b), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due»;

2) la lettera c) è abrogata;

c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due».

Art. 4.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 settembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



Roma, 12 NOV 2024

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 16 novembre 2021.

Per ovviare a talune problematiche di carattere pratico che si sono poste nel corso dell'attuazione del suddetto Accordo internazionale, ho l'onore di proporre che al suddetto Accordo mediante Scambio di Lettere siano apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a. è sostituita dalla seguente: *"a. grado di sottotenente di complemento: due anni"*;

b) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: *"1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età"*.


Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, in nome del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiscano un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare all'Eminenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione.



Giorgia Meloni

Sua Eminenza Reverendissima  
il Cardinale Pietro Parolin  
Segretario di Stato  
Città del Vaticano





SEGRETERIA DI STATO

N. 13819/24/RS

Dal Vaticano, 23 dicembre 2024

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

ho l'onore di riferirmi alla Lettera n. 4590, del 19 novembre 2024, del seguente tenore:

«Eminenza Reverendissima,

*ho l'onore di riferirmi all'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 16 novembre 2021.*

*Per ovviare a talune problematiche di carattere pratico che si sono poste nel corso dell'attuazione del suddetto Accordo internazionale, ho l'onore di proporre che al suddetto Accordo mediante Scambio di Lettere siano apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a. è sostituita dalla seguente: "a. grado di sottotenente di complemento: due anni";*

*b) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età".*

*Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, in nome del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiscano un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.»*

On. Giorgia MELONI  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi  
ROMA



In riferimento alla Sua Lettera di cui sopra, ho l'onore di parteciparLe che la Santa Sede concorda su quanto è in essa rappresentato e di confermare che la presente Lettera e la Lettera di proposta di uguale tenore costituiranno un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.



*Segretario di Stato*



## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2307):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio TAJANI, e dal Ministro della difesa, Guido CROSETTO, (Governo MELONI-I), in data 13 marzo 2025.

Assegnato alle Commissioni riunite IV (Difesa) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 marzo 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalle Commissioni riunite IV (Difesa) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente il 2, l'8 e il 23 aprile 2025.

Esaminato in Aula il 5 maggio 2025, ed approvato il 6 maggio 2025.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1477):

Assegnato 3<sup>a</sup> Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 7 maggio 2025, con i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 13 e il 27 maggio 2025.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente l'11 settembre 2025.

25G00148

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2025.

**Emissione, corso legale, contingente, modalità di cessione e ricavi di vendita della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Centenario della nascita dell'*Intelligence italiana*», in versione *proof*, millesimo 2025.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;


Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio



2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 5/2025 del 23 settembre 2025, relativo alla riunione del 17 settembre 2025, dal quale risulta che la Commissione tecnico-artistica, di cui al citato regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti definitivi del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Centenario della nascita dell'*Intelligence* italiana», in versione *proof*, millesimo 2025;

Vista la nota prot. n. 499 del 24 settembre 2025, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha proposto il contingente e i prezzi della suddetta moneta d'argento;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione e il corso legale della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof*, millesimo 2025;

Ritenuto, altresì, di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della citata moneta d'argento da 5 euro;

Ritenuto di dover stabilire i ricavi di cui all'art. 8 del suddetto decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare al Ministero dell'economia e delle finanze a fronte della cessione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

#### Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Centenario della nascita dell'*Intelligence* italiana», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere in apposite confezioni ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

#### Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
			legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18	± 5‰

#### Art. 3.


Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Modellatore: Emanuele Ferretti.

Dritto: in primo piano al centro sono rappresentati gli stemmi araldici dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, sulla sinistra, e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna sulla destra. In alto è rappresentato il logo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. In basso il «100», esplicativo del centenario, è posto al centro delle date 1925 e 2025. Sullo sfondo il logo storico del Sismi. Nel giro, in alto, la scritta «CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'*INTELLIGENCE* ITALIANA», mentre in basso, sempre nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Rovescio: al centro è rappresentata la piantina del Forte Braschi, attuale sede dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna. A destra è presente la firma del modellatore «E.F.MOD», mentre a sinistra è presente la «R», identificativa della Zecca di Roma. In alto la scritta «FORTE BRASCHI ROMA», mentre in basso «5 EURO», valore nominale, e «2025», anno di emissione della moneta.

Bordo: zigrinatura continua.



## Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Centenario della nascita dell'*Intelligence* italiana», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 6 ottobre 2025.

## Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Dritto

Rovescio



## Art. 6.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Centenario della nascita dell'*Intelligence* italiana», in versione *proof*, millesimo 2025, sarà disponibile per la vendita al pubblico dal 13 ottobre 2025.

## Art. 7.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof*, millesimo 2025, è stabilito in euro 15.000,00, pari a n. 3.000 monete.

## Art. 8.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 13 aprile 2026.

Le modalità di acquisto e di pagamento della suddetta moneta sono di seguito descritte:

on-line su [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.



Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;  
e-mail: informazioni@ipzs.it  
internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 15% per ordini a partire da 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, sono così distinti:

da 1	a 99	unità	euro 54,18;
da 100	a 499	unità	euro 49,92;
da 500		unità	euro 46,19.

#### Art. 9.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

#### Art. 10.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico» per ogni moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «Centenario della nascita dell'*Intelligence italiana*», in versione *proof*, millesimo 2025, i seguenti importi:

euro 1,08 per ogni moneta, per n. 3.000 esemplari, per un importo totale pari ad euro 3.240,00;

il valore nominale pari ad euro 5,00 per ogni moneta venduta;

il valore dell'argento puro in essa contenuto, pari ad euro 15,73, per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro il 31 luglio 2026.

#### Art. 11.

Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di Cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di Controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 10, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

#### Art. 12.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

*Il direttore generale:* SORO

25A05330

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 agosto 2025.

**Istituzione, per l'anno 2025, di un fondo con risorse residue della quota dell'8 per mille per interventi per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare l'art. 47-*quater*, comma 1, come sostituito dall'art. 6-*bis*, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale il Ministero della salute si articola in quattro dipartimenti e dodici uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che abroga il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59;


Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024 concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» e, in particolare, la tabella 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che, nell'ambito del Capo IV «Assistenza socio-sanitaria», ha, tra l'altro, disposto a carico del Servizio sanitario nazionale:

i percorsi assistenziali integrati e le modalità di presa in carico della persona, previa valutazione multidimensionale dei relativi bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e con successiva definizione del progetto di assistenza individuale (art. 21);

l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 28);



l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 35); articolando l'assistenza residenziale, in ragione al livello di intensità assistenziale, nelle seguenti tipologie: *a)* trattamenti specialistici, *b)* trattamenti terapeutico-riabilitativi, *c)* trattamenti pedagogico-riabilitativi (art. 35, comma 2);

Visto l'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, che recita: «1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670»;

Visto il successivo art. 21-*sexies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, che recita: «1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Considerato che le risorse di cui all'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, risultano iscritte sul capitolo 4409, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero della salute, denominato Somme da assegnare alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, afferente alla Missione 20 - Tutela della salute, nell'ambito del Programma 14 - Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie, azione 2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA;

Preso atto di dover quindi provvedere alla ripartizione del fondo relativo all'annualità 2025, in attuazione della richiamata normativa, in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* riferite all'annualità 2024 (come da intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2024, rep. atti n. 228/CSR) in quanto ultime disponibili alla data del presente decreto, ed alla

conseguente assegnazione in favore di tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 5 agosto 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate in misura ulteriore rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, si provvede, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, alla ripartizione della somma di 23.276.969 euro tra le regioni, anche a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, effettuata in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* relative all'anno 2024 di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni in data 28 novembre 2024 (rep. atti n. 228/CSR), ed alla contestuale assegnazione degli importi riportati nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Entro e non oltre il termine del 31 gennaio 2027, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della salute una rendicontazione conclusiva contenente l'indicazione delle prestazioni erogate a valere sulle risorse assegnate con il presente decreto dalle strutture di cui al successivo comma 2, nonché la relativa spesa sostenuta a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Le attività di cui al comma 1 devono riguardare l'erogazione di prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte ai propri assistiti dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi operanti presso le stesse regioni/province autonome di residenza degli assistiti o presso altre regioni o province autonome.

3. La rendicontazione in attuazione di quanto previsto al comma 1 deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 al presente decreto, e deve riguardare le prestazioni di cui al comma 2, e quindi la correlata spesa, aggiuntive rispetto al numero di analoga tipologia di prestazioni erogate nell'anno precedente a quello oggetto della rendicontazione e finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Art. 3.

1. Alla ripartizione ed assegnazione della quota annua di euro 23.276.969 accedono tutte le regioni, incluse quelle a statuto speciale, e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 21-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 e compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2025

Il Ministro della salute: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1420



<b>Ripartizione Fondo riferito all'annualità 2025 per Comunità terapeutiche accreditate, ai sensi dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2025), convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69.</b>		
<b>Regioni</b>	<b>Quota d'accesso riparto 2024</b>	<b>Ripartizione Fondo riferito all'annualità 2025</b>
PIEMONTE	7,32%	1.703.734
V D'AOSTA	0,21%	48.782
LOMBARDIA	16,77%	3.904.213
BOLZANO	0,87%	203.412
TRENTO	0,91%	211.519
VENETO	8,21%	1.911.109
FRIULI	2,06%	480.447
LIGURIA	2,64%	615.531
E ROMAGNA	7,53%	1.753.326
TOSCANA	6,30%	1.465.791
UMBRIA	1,48%	343.608
MARCHE	2,54%	591.985
LAZIO	9,63%	2.241.611
ABRUZZO	2,18%	506.482
MOLISE	0,50%	117.050
CAMPANIA	9,31%	2.167.857
PUGLIA	6,64%	1.545.298
BASILICATA	0,92%	213.518
CALABRIA	3,13%	728.119
SICILIA	8,11%	1.887.880
SARDEGNA	2,73%	635.697
<b>ITALIA</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.276.969</b>



ALLEGATO I

<b>SCHEDA RILEVAZIONE COSTI DIPENDENZE</b>
--

Codice Regione	
Denominazione Regione	

<b>Scheda rilevazione costi 2024</b>	COSTI DI COMPETENZA 2024			TOTALE GENERALE 2024
	Servizi residenziali di trattamento specialistico	Servizi residenziali pedagogici riabilitativi	Servizi residenziali terapeutico riabilitativi	
	1	2	3	4=1+2+3
Numero assistiti trattati presso le comunità terapeutiche nell'anno 2024				
Numero giornate di degenza 2024				
Totale remunerazione al 31.12.2024 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario regionale 2024				

<b>Scheda rilevazione costi 2025</b>	COSTI 2025			TOTALE GENERALE 2025
	Servizi residenziali di trattamento specialistico	Servizi residenziali pedagogici riabilitativi	Servizi residenziali terapeutico riabilitativi	
	1	2	3	4=1+2+3
Quota 2025 assegnata alla Regione con il presente decreto ministeriale				
Numero assistiti trattati presso le comunità terapeutiche nell'anno 2025				
Numero giornate di degenza 2025				
Totale remunerazione al 31.12.2025 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario regionale standard				
Totale remunerazione al 31.12.2025 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse assegnate con il presente DM				
Quota non utilizzata al 31.12.2025 e da accantonare per il futuro utilizzo nel 2026	-	-	-	-

<b>Scheda rilevazione costi 2026</b>	COSTI 2026			TOTALE GENERALE 2026
	Servizi residenziali di trattamento specialistico	Servizi residenziali pedagogici riabilitativi	Servizi residenziali terapeutico riabilitativi	
	1	2	3	4=1+2+3
Numero assistiti trattati presso le comunità terapeutiche nell'anno 2026				
Numero giornate di degenza 2026				
Totale remunerazione nell'anno 2026 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario regionale standard				
Totale remunerazione nell'anno 2026 delle attività rese dalle comunità terapeutiche a valere sulle risorse assegnate con il presente DM				
Finanziamento residuo al 31.12.2026	-	-	-	-

25A05364

DECRETO 9 settembre 2025.

**Integrazione della determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2025.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;



Visto il proprio decreto 12 novembre 2024 «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2025», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2024;

Visto il decreto del Ministero della salute, decreto 27 marzo 2025, recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella IV della sostanza carisoprodol», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2025;

Preso atto che la *Commission of Narcotics drugs* (CND) nell'ambito della 68ª sessione del marzo 2025 ha inserito la sostanza psicotropa carisoprodol nella *Schedule IV (Green List)* delle tabelle internazionali, di cui alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971;

Tenuto conto che la ditta Olon S.p.a. è stata regolarmente autorizzata con proprio decreto dirigenziale n. 199 del 13 maggio 2025 alla fabbricazione, ai sensi dell'art. 32 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, della sostanza psicotropa carisoprodol nel nuovo sito di via Benvenuto Cellini, 20 - 20053 Segrate (MI);

Vista l'istanza pervenuta in data 1º settembre 2025, con cui la ditta Olon S.p.a., nuovo sito di via Benvenuto Cellini, 20 - 20053 Segrate (MI), ha chiesto di essere autorizzata a fabbricare e mettere in vendita per l'estero, per l'anno 2025, una quota di carisoprodol pari a kg 51.000;

Ritenuto di dover procedere ad integrare il proprio decreto 12 novembre 2024 citato, con la determinazione della quota di fabbricazione della sostanza psicotropa carisoprodol;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

1. Il decreto dirigenziale 12 novembre 2024 «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2025», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2024, è integrato con la determinazione relativa alla sostanza carisoprodol, come di seguito specificato al punto successivo.

2. La ditta Olon S.p.a., nuovo sito di via Benvenuto Cellini, 20 - 20053 Segrate (MI), è autorizzata, nel corso dell'anno 2025, a fabbricare per l'estero la seguente quota complessiva della sostanza psicotropa carisoprodol.

Olon S.p.a. - via Benvenuto Cellini, 20 - 20053 Segrate (MI)	
Sostanza	per l'Estero (q.tà in kg)
Carisoprodol	51.000

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2025.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2025

*Il direttore:* LEONE

25A05382

DECRETO 15 settembre 2025.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto dermatologico dell'Immacolata», in Roma, nell'area tematica di afferenza di «dermatologia».**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;



Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 9 luglio 2019, adottato d'intesa con il presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto dermatopatico dell'Immacolata», gestito dalla Fondazione Luigi Maria Monti, con sede in Roma, via dei Monti di Creta 104, nella disciplina di «dermatologia»;

Vista la nota del 24 novembre 2021 con la quale la Fondazione Luigi Maria Monti ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato a parziale modifica ed integrazione del decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 9 luglio 2019, sentita la Regione Lazio, per l'IRCCS di diritto privato «Istituto dermatopatico dell'Immacolata» della Fondazione Luigi Maria Monti con sede in Roma, via dei Monti di Creta 104, è stata individuata l'area tematica di afferenza «dermatologia»;

Vista la nota prot. n. 4024 del 4 novembre 2022, con cui la commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità 13 gennaio 2022, a seguito della riunione tenutasi presso l'Istituto in data 11 ottobre 2022 con i vertici istituzionali, ha formulato una serie di quesiti inerenti alla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Vista la nota del 14 febbraio 2023, con cui la Fondazione Luigi Monti ha rappresentato di aver concluso il processo relativo agli accordi di ristrutturazione, omologati con decreto del Tribunale di Roma in data 16 gennaio 2023, trasmettendo la relativa documentazione;

Vista la relazione redatta dalla commissione di valutazione in data 15 novembre 2023, con la quale la medesima ha riscontrato l'assenza di taluni requisiti necessari per la conferma del carattere scientifico e, conseguentemente, ha sospeso il proprio giudizio definitivo rinviandolo ad una successiva *site-visit*, in cui valutare l'ottemperanza alle prescrizioni così come indicate nella suddetta relazione;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003 e successive modificazioni, il quale dispone che, nel caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero informa la regione territorialmente competente e assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;

Vista la nota prot. n. 6258 del 27 novembre 2023 con la quale la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità ha rappresentato al suddetto Istituto, e per conoscenza alla Regione Lazio, la necessità di dare puntuale esecuzione alle prescrizioni della commissione nel termine di sei mesi, ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Vista la nota del 27 giugno 2024 con cui la Fondazione Luigi Maria Monti ha dato riscontro alle predette prescrizioni;

Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione redatta a seguito della successiva *site-visit* in data 27 novembre 2024 con la quale la medesima ha espresso il proprio giudizio definitivo in ordine alla conferma del carattere scientifico dell'Istituto;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. U0715013 del 9 luglio 2025, con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del carattere scientifico dell'Istituto in questione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del menzionato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Decreta:

Art. 1.


1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «dermatologia», dell'IRCCS di diritto privato «Istituto dermatopatico dell'Immacolata» della Fondazione Luigi Maria Monti, con sede in Roma, via dei Monti di Creta 104.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni.

Roma, 15 settembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A05294



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 settembre 2025.

**Ulteriore differimento degli effetti della determina n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, concernente l'istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV.** (Determina n. 67/2025).

#### IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (di seguito «regolamento»), a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (di seguito «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successi-

ve direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004 - Serie generale - n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007 - Supplemento ordinario n. 6;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 5-7 luglio 2023 con il quale si è deliberata l'istituzione della Nota AIFA 101;

Vista la delibera n. 33 del 27 settembre 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione della Nota AIFA n. 101, relativa ai criteri di prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali AVK e NAO/DOAC nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP;


Vista la determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2023, recante «Istituzione della Nota AIFA 101 relativa alle indicazioni terapeutiche TVP, EP e TEV»;

Vista la determina AIFA n. DG 394/2023 del 13 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023, con la quale, su motivata richiesta delle regioni, è stata disposta la sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101 fino all'8 gennaio 2024;

Vista la determina AIFA n. DG 01/2024 del 2 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2024, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 9 aprile 2024;

Vista la determina AIFA n. DG 81/2024 del 28 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2024, con la quale, ai fini di un successivo approfondimento da parte della Commissione scientifica ed economica dell'AIFA, è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino alla data dell'8 luglio 2024;

Vista la determina AIFA n. DG 101/2024 del 5 luglio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2024, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazio-



nale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 6 ottobre 2024;

Vista la determina AIFA n. DG 112/2024 del 3 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2024, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 4 gennaio 2025;

Vista la determina AIFA n. DG 125/2024 del 27 dicembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2025, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 4 aprile 2025;

Vista la determina AIFA n. DG 23/2025 del 27 marzo 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 aprile 2025, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 3 luglio 2025;

Vista la determina AIFA n. DG 55/2025 del 30 giugno 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 03/07/2025, con la quale, su motivata richiesta del Coordinamento nazionale farmaceutica di differimento dell'applicazione della Nota 101 (prot. n. 164695 del 27 dicembre 2023), è stata disposta l'ulteriore sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 istitutiva della Nota AIFA 101, fino al 2 ottobre 2025;

Preso atto del parere della Commissione scientifica e economica del farmaco (CSE) che nella seduta del 15-19 settembre 2025 «... conferma la propria precedente decisione di abrogazione definitiva della Nota 101 attualmente sospesa e contestuale chiusura del PT *Web-based* AIFA per le relative limitazioni nella trombosi venosi profonda e nell'embolia polmonare»;

Preso atto che le tempistiche per finalizzare l'iter di attuazione del parere CSE colloca l'adozione del provvedimento di abrogazione della Nota AIFA 101 oltre il 2 ottobre 2025, termine ultimo della sospensione dell'efficacia della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023;

Ritenuto, pertanto, nelle more del perfezionamento della citata procedura di adozione del provvedimento di abrogazione della Nota 101, di dover procedere ad un'ulteriore proroga della sospensione degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023;

Determina:

Art. 1.

*Differimento degli effetti della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023*

Per i motivi di cui in premessa, l'efficacia della determina AIFA n. DG 385/2023 del 5 ottobre 2023, già sospesa con determina AIFA DG n. 394/2023 del 13 ottobre 2023, determina AIFA DG n. 01/2024 del 2 gennaio 2024, determina AIFA DG n. 81/2024 del 28 marzo 2024, determina AIFA DG n. 101/2024 del 5 luglio 2024, determina AIFA DG n. 112/2024 del 3 ottobre 2024, determina AIFA DG n. 125/2024 del 27 dicembre 2024, determina AIFA DG n. 23/2025 del 27 marzo 2025 e determina AIFA n. 55/2025 del 30 giugno 2025, è ulteriormente differita fino al 2 dicembre 2025.

Fino a tale data restano applicabili le modalità prescrittive e di erogazione vigenti anteriormente alla determina n. 385/2023 per i medicinali a base dei principi attivi «warfarin», «acenocumarolo», «dabigatran», «apixaban», «edoxaban» e «rivaroxaban», rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale per la terapia anticoagulante orale nella profilassi e nel trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di EP e TVP.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

*Il direttore tecnico-scientifico:* RUSSO

25A05307

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 luglio 2025.

**Assegnazione di risorse a favore dell'intervento «Demolizione dell'edificio Ex INAM e riqualificazione dell'area anche a parcheggio».** (Delibera n. 37/2025).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 23 luglio 2025;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in par-



tiolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 3, comma 1;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura del-


la gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Considerato che, ai sensi del citato art. 67-bis, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;



Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai Comuni. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite e approvate con apposita delibera del CIPE;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale: 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, in particolare, l'art. 1, comma 406, il quale ha esteso la citata disposizione di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche al rifinanziamento disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera

CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;


la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegare linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 48, recante «Sisma Regione Abruzzo obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per la ricostruzione pubblica assegnazione di risorse ad interventi cantierabili e invariati (piano stralcio) e assistenza tecnica», come modificata e integrata dalla delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 24, con la quale sono stati definiti gli obiettivi, i criteri e le modalità di predisposizione dei Programmi pluriennali e dei relativi Piani annuali di attuazione, e sono state

individuare le amministrazioni competenti e responsabili dei singoli settori;

Vista la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 24, che ha approvato il Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici del Settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali», in cui risulta ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato «Ex INAM» (CUP: E14E18000260001), e ha disposto per lo stesso l'assegnazione di un importo pari a 504.000,00 euro per le attività di progettazione, a fronte di un costo complessivo programmato pari a 5.040.000,00 euro;

Vista la delibera CIPE 14 maggio 2020, n. 18, che ha approvato il secondo piano annuale nel settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali»;

Vista la delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 58, che ha approvato il terzo piano annuale del settore di ricostruzione degli edifici pubblici «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della Città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi;


Vista la delibera CIPESS 27 marzo 2025, n. 17, che ha defanziato l'intervento sul bene denominato «Ex INAM» (CUP: E14E18000260001), di cui al Piano annuale 2018 degli interventi di ricostruzione degli edifici del Settore «Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali» della Città di L'Aquila e dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, approvato con delibera CIPE n. 24 del 2018, per l'importo di 504.000,00 euro, assegnato con la medesima delibera;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 7478-A del 30 giugno 2025 - come successivamente integrata dalla nota della Struttura di missione di cui al prot. DIPE n. 8262-A del 18 luglio 2025 - con la quale è stata trasmessa la proposta della Struttura di missione di assegnazione all'USRA dell'importo di 5.310.000,00 euro per il finanziamento dell'intervento a titolarità del Comune dell'Aquila sul bene denominato «Ex INAM» (CUP: C11B25000170001), condizionata al perfezionamento della compravendita dell'immobile;

Tenuto conto che, secondo quanto riportato nella proposta, in data 22 maggio 2025, l'ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, attualmente proprietaria dell'immobile denominato «Ex INAM», il Comune dell'Aquila e l'USRA, hanno sottoscritto un accordo programmatico per il trasferimento a titolo oneroso del fabbricato «Ex INAM», dalla predetta ASL al Comune dell'Aquila;

Considerato che la proposta rappresenta che il progetto assume carattere di particolare urgenza in considerazione della presenza di specifiche criticità nell'area, di carattere igienico-sanitario, sociale e strutturale, e della necessità di dotare la città di posteggi auto in prossimità del centro storico, anche in relazione alla nomina della Città dell'Aquila a «Capitale italiana della cultura 2026»;

Tenuto conto che la proposta prevede che l'assegnazione del finanziamento a titolarità del Comune dell'Aquila sia condizionata alla definizione della procedura di acquisizione dell'immobile;



Considerato che l'intervento sarà coordinato con la programmazione pluriennale del settore VI «Infrastrutture primarie», di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Viste la nota prot. DIPE n. 8440-P del 23 luglio 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della seduta del Comitato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Intervento «Demolizione dell'edificio *Ex* INAM e riqualificazione dell'area anche a parcheggio» - Assegnazione di risorse.

1.1. È disposta l'assegnazione all'USRA dell'importo di 5.310.000,00 euro per il finanziamento dell'in-

tervento denominato «Edificio *Ex* INAM» (CUP: C11B25000170001), a titolarità del Comune dell'Aquila.

1.2. L'assegnazione delle risorse è condizionata alla definizione della procedura di acquisizione dell'immobile da parte del Comune dell'Aquila. Tale procedura si deve perfezionare entro il termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera. Il Comune dell'Aquila è tenuto a trasmettere tempestivamente la comunicazione dell'avvenuto acquisto dell'immobile alla struttura di missione, la quale ne darà conto, con apposita nota, al CIPESS entro i successivi quattro mesi.

1.3. L'intervento sarà coordinato con la programmazione pluriennale del settore VI «Infrastrutture primarie», di cui alla delibera CIPE n. 48 del 2016.

2. Copertura finanziaria, monitoraggio e trasferimento delle risorse.

2.1. La copertura finanziaria è individuata a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009.

2.2. Il soggetto attuatore effettua il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 229 del 2011.

2.3. Il trasferimento delle risorse assegnate all'URSA è operato secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 e sulla base del monitoraggio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012.

*Il vice Presidente:* GIORGETTI

*Il Segretario:* MORELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1491*

25A05314

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di dobutamina cloridrato, «Dobutamina Bioindustria Lim».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 555/2025 del 12 settembre 2025*

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale DOBUTAMINA BIOINDUSTRIA LIM:

Tipo II, C.I.2.b) – Aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.5 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette. Modifiche editoriali minori, di adeguamento al QRD *template* nella versione corrente e alla linea guida eccepienti.

Confezione A.I.C. n. 034449013 - «250 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.


Titolare A.I.C.: Bioindustria laboratorio italiano medicinali S.p.a., codice fiscale 01679130060, con sede legale e domicilio fiscale in Via De Ambrosiis, 2, 15067 Novi Ligure (AL), Italia.

Codice pratica: VN2/2025/86

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi



in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05173**

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin, «Gaviria».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 556/2025 del 12 settembre 2025*

È autorizzata la variazione tipo IB B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale GAVIRIA nella confezione di seguito indicata:

confezione: «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AI - A.I.C. n. 045400138 (base 10) 1C9J2B (base 32).

Principio attivo: pregabalin.

Codice pratica: NIB/2025/574.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655), con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26, 84083, Castel San Giorgio, Salerno, Italia.

La descrizione delle confezioni già autorizzate è modificata da:

045400013 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400025 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400037 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400049 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400052 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400064 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400076 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400088 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400090 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400102 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400114 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI;

045400126 - «200 mg capsule rigide» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AI,

a:

045400013 - «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400025 - «50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400037 - «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400049 - «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400052 - «100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400064 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400076 - «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400088 - «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400090 - «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400102 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400114 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AI;

045400126 - «200 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-AI.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).

#### *Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05174**

### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benzalconio cloruro e alcool etilico, «Benzafarm».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 563/2025 del 12 settembre 2025*

È autorizzato il *grouping* di variazione tipo IB costituito da una variazione tipo IB B.II.e.5.d) ed una variazione tipo IB B.II.e.1.b.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale BENZAFARM nella confezione di seguito indicata:


confezione:

«0,25 % + 70% soluzione cutanea» 1 flacone in HDPE da 100 ml, soluzione bruna» - A.I.C. n. 037845070 (base 10) 142Y2G (base 32).

Principio attivo benzalconio cloruro e alcool etilico.

Codice pratica: NIB/2024/1350.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l. (codice fiscale 00133360081) con sede legale e domicilio fiscale in via W. Fleming n. 7, 37026, Pescantina, Verona, Italia.



*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: *C-bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco).

*Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05175

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano  
a base di teicoplanina «Teicoplanina Altan».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 573/2025 del 19 settembre 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/308

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Altan Pharma Limited, con sede in The Lennox Building 50 South Richmond street Dublin 2, D02 FK02 Dublino, Irlanda.

Medicinale: TEICOPLANINA ALTAN

Confezione A.I.C. n. 046457053 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

Confezione A.I.C. n. 046457065 - «400 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

alla società Altan Pharmaceuticals S.A. con sede in C/Cólquide, n. 6, Portal 2, 1ª Planta, Oficina F. Edificio Prisma, Las Rozas - 28230 Madrid, Spagna.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Proroga commercializzazione lotti già prodotti  
e non ancora rilasciati*

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
TEICOPLANINA ALTAN «200 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml	046457053	25C0276 25C0291
«400 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml	046457065	25C0272 R

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05232



### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di salmeterolo e fluticasone propionato «Brionex».

Estratto determina AAM/PPA n. 574/2025 del 19 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/529.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio, Salerno, codice fiscale 03696500655:

medicinale BRIONEX;

A.I.C. 051082016 - «25 microgrammi/50 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi

A.I.C. 051082028 - «25 microgrammi/125 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi;

A.I.C. 051082030 - «25 microgrammi/250 microgrammi/dose sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore in Al con valvola dosatrice e inalatore da 120 dosi

alla società Eberliffe Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Porzio s.n.c., 80143 CDN Isola E1, Napoli, codice fiscale 09675161211.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05233

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di modafinil «Provigil».

Estratto determina AAM/PPA n. 576/2025 del 19 settembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato Membro di Riferimento (RMS), relativamente al medicinale PROVIGIL:

Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento del Risk Management Plan (RMP, versione 10) e degli stampati in conformità alle conclusioni dello studio PASS in gravidanza (C10953-CNS-40155). Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e sezione 2 del foglio illustrativo, anche per modifiche editoriali minori.

Confezione A.I.C. n. 034369013 - «100 mg compresse» 30 compresse in blister opaco Pvc/Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale n. 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia.

Procedura europea: DE/H/3259/001-002/II/042

Codice pratica: VC2/2024/662

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05234

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di ropivacaina cloridrato, «Ropivacaina Cloridrato Altan».

Estratto determina AAM/PPA n. 577/2025 del 19 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/734

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Altan Pharma Limited, con sede in The Lennox Building 50 South Richmond Street Dublin 2, D02 FK02 Dublino, Irlanda

Medicinale: ROPIVACAINA CLORIDRATO ALTAN

Confezione A.I.C. n. 047050012 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

Confezione A.I.C. n. 047050024 - «7,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;

Confezione A.I.C. n. 047050036 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml;


alla società Altan Pharmaceuticals S.A. con sede in C/Cólquide, n. 6, Portal 2, 1ª Planta, Oficina F. Edificio Prisma, Las Rozas - 28230 Madrid, Spagna.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente



estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati*

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
ROPIVACAINA CLORIDRATO ALTAN «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10 ml	047050036	25C0295 25C0296

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05235**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di dapagliflozin «Dapagliflozin Day Zero».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 578/2025 del 19 settembre 2025*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/731

Cambio nome: C1B/2025/1831

Numero procedura europea: DE/H/6901/001/IB/005/G

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Day Zero ehf, con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegur 62, 220 Hafnarfjörður, Islanda

Medicinale: DAPAGLIFLOZIN DAY ZERO

Confezione A.I.C. n. 051148017 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

Confezione A.I.C. n. 051148029 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

alla società Farmitalia industria chimico farmaceutica S.r.l., codice fiscale n. 03115090874, con sede legale e domicilio fiscale in Via Pinciana n. 25 - 00198 Roma, Italia

con variazione della denominazione del medicinale in: ZINODAP

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Saltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05236**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di fluocinolone acetone, «Ekzem».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 584/2025 del 19 settembre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni parzialmente approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo IA<sub>IN</sub> - B.II.b.2.c.2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - compresi il controllo dei lotti/le prove - aggiunta di (Pharmalooop, S.L.);

tipo IA<sub>IN</sub> - B.II.b.1.a - aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di confezionamento secondario: (Pharmalooop, S.L.),

relativamente al medicinale EKZEM (A.I.C. 042982) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 042982013 - «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 15 fiale in ldpe da 0,40 ml;

A.I.C.: 042982025 - «250 microgrammi/ml gocce auricolari, soluzione in contenitore monodose» 30 fiale in ldpe da 0,40 ml.

Viene di conseguenza modificato il paragrafo n. 6 del foglio illustrativo «Contenuto della confezione e altre informazioni».

Codice pratica: VC2/2023/742.

Numero procedura: ES/H/0249/001/II/018/G.

Titolare A.I.C.: Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Von Humboldt Str. 1, 64646 Hepenheim, Germania.

*Stampati*

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al foglio illustrativo.


3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Saltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A05258**



### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di naprossene, «NAPRIUS».

Estratto determina AAM/PPA n. 587/2025 del 19 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1104.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius Farmaceutici Srl con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia n. 70, 25124 Brescia, codice fiscale 00826170334.

Medicinale NAPRIUS

A.I.C. n. 024667139 - «500 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 024667141 - «10% gel» tubo 30 g;

A.I.C. n. 024667154 - «500 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05259

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1903 della Commissione del 15 settembre 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione di una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vesuvio».**

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 22 settembre 2025 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1903 della Commissione del 15 settembre 2025, con il

quale è stata approvata la modifica non minore al disciplinare di produzione della DOP (DOC) «Vesuvio».

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Vesuvio» consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2025/1903 della Commissione del 15 settembre 2025 è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «Ambrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link:

<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>

b) sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dall'entrata in vigore del richiamato regolamento di esecuzione (UE) 2025/1903 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.U.E. serie L del 22 settembre 2025), le relative modifiche non minori del disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Vesuvio» sono applicabili nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

25A05239

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Modifiche al decreto 19 giugno 2024, recante: «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio».**

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7 agosto 2025, si modifica il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2024 recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio».


Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it)

25A05306


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2025-GU1-229) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	<b>438,00</b>
		- semestrale €	<b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	<b>68,00</b>
		- semestrale €	<b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	<b>168,00</b>
		- semestrale €	<b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	<b>65,00</b>
		- semestrale €	<b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	<b>167,00</b>
		- semestrale €	<b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	<b>819,00</b>
		- semestrale €	<b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	<b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	<b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	<b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	<b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	<b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 0 2 \*

€ 1,00

